



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA

dr.ssa [REDACTED]

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 135/2023 RG promossa con ricorso ex art 414 cpc

da

[REDACTED]
con avv Emanuele Zanarello

- ricorrenti -

contro

- contumace -

e contro altresì

[REDACTED]
con avv.to [REDACTED], come da mandato allegato alla comparsa di costituzione

- resistente -

e contro infine

[REDACTED]
con avv.ti [REDACTED], come da mandato allegato alla
comparsa di costituzione

- resistente -

in punto: responsabilità solidale del committente ;

discussa e decisa il 26.3.2024

FATTO

I ricorrenti in epigrafe indicati hanno agito in giudizio nei confronti della [REDACTED] quale datrice di lavoro, di [REDACTED] quale sub-committente e di [REDACTED] quale committente, esponendo di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della [REDACTED] impresa di coibentazione e manutenzione navale, nei seguenti termini :

1) [REDACTED]

assunto in data 20.05.2019 con un rapporto di lavoro a tempo determinato con mansioni di operaio di 1°livello/categoria con scadenza fissata al 14.08.2019, prorogato il 26.07.2019 fino alla data del



30.11.2019 e risolto il 05.08.2019 per giustificato motivo oggettivo ("OGGETTO: comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo. Con la presente siamo a comunicarLe il Suo licenziamento dall'intercorrente rapporto di lavoro con la scrivete Società per giustificato motivo oggettivo, di cui all'art. 3 della L. 604/66, calo di volume di affari, non essendo peraltro possibile il Suo utilizzo in mansioni equivalenti. Per quanto precede, trascorso il periodo di preavviso, contrattualmente stabilito in 10 giorni di calendario, il rapporto si intenderà risolto a tutti gli effetti di legge e di contratto. Peraltro il Suo rapporto di lavoro cesserà definitivamente in data 11.10.2019") + riassunto il 6.02.2020 nuovamente con un rapporto di lavoro a tempo determinato e sempre con mansioni di operaio di 1°livello con scadenza fissata al 30.09.2020 CCNL applicato METAMECCANICA - PICCOLE AZIENDE INDUSTRIALI cessato il 04.06.2020 per dimissioni volontarie - per tutta la durata del rapporto di lavoro con mansioni di coibentatore di tubi e pareti di navi e sede di lavoro cantiere [REDACTED] di [REDACTED].

Rivendicazioni : differenze retributive a titolo di errato livello/CATEGORIA (e, cioè, livello 2 al posto del 1°) + retribuzione non corrisposta (parte del tfr, parte della 13 ma e spettanze di fine rapporto).

Conteggio:

Retribuzione ordinaria	€.	227,24
Acconti superminimo	-€.	41,28
E.A.R.	€.	200,00
Festività	€.	71,99
Straordinario 20	€.	40,52
Straordinario 55	-€.	14,65
13/esima	€.	1.139,08
Ferie	€.	751,59
Permessi	€.	537,00
Elemento perequativo	€.	485,00
TFR su lavoro ordinario	€.	975,11
Rivalutazione	€.	2,27

3

Acconti percepiti tfr	-€.	83,86
TOTALE GENERALE	€.	4.319,31

2)

[REDACTED] assunto l' 1.2.2019 con un rapporto di lavoro a tempo determinato con mansioni di operaio di 1°livello/categoria con scadenza fissata al 14.08.2019 CCNL applicato METALMECCANICA - PICCOLE AZIENDE INDUSTRIALI , prorogato il 02.11.2019 fino al 30.12.2019 , nuovamente prorogato il 23.12.2019 fino al 31.10.2020, cessato il 23.06.2020 per dimissioni volontarie - per tutta la durata



del rapporto di lavoro con mansioni di coibentatore di tubi e pareti di navi e sede di lavoro cantiere
[REDACTED] di [REDACTED].

Rivendicazioni : differenze retributive a titolo di errato livello/CATEGORIA (e, cioè, livello 2 al posto del 1°) + retribuzione non corrisposta (parte del tfr, parte della 13 ma e spettanze di fine rapporto).

Conteggio:

Retribuzione ordinaria	€. 693,80
------------------------	-----------

Straordinario 20	€. 131,61
Acconti superminimo	-€. 77,40
E.A.R.	€. 375,00
Straordinario 55	€. 66,76
Festività	€. 460,84
13/esima	€. 1.136,85
Ferie	€. 321,51
Permessi	€. 230,46
Elemento perequativo	€. 485,00
TFR su lavoro ordinario	€. 1.692,13
Acconti percepiti tfr	-€. 999,15
TOTALE GENERALE	€. 4.518,28

Il pagamento di quanto dai due ricorrenti rivendicato come da riportato rispettivo conteggio è chiesto a [REDACTED] quale datrice di lavoro nonché a [REDACTED] quale committente e [REDACTED] quale subcommittente, coobbligate ai sensi dell'art. 29, Il comma, D.Lgs. 276/2003 + art 1676 c.civ..

Delle tre convenute si sono costituite unicamente [REDACTED] e [REDACTED] eccependo: - la maturata decadenza biennale ; - l' esclusione alla garanzia ex art 29 c 2 delle voci prive di natura strettamente retributiva ; - la non operatività dell' art 1676 cc per assenza, quanto agli appalti su [REDACTED], di debiti di [REDACTED] verso [REDACTED] e quanto a [REDACTED] a monte per assenza di appalto diretto ; - la carenza di prova nell' 'an e nel *quantum* delle pretese.

In contumacia di [REDACTED] la causa è stata istruita documentalmente e a seguito di declaratoria di liquidazione giudiziale della medesima [REDACTED] con sentenza n. [REDACTED] del Tribunale di [REDACTED] con richiesta di informazioni alla relativa Curatrice avv.to [REDACTED], e all' odierna udienza da remoto discussa e trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Quanto a [REDACTED] - rimasta contumace e di cui è stata dichiarata la liquidazione giudiziale con sentenza n. [REDACTED] del Tribunale di [REDACTED] - con ordinanza [REDACTED] è stata dichiara l' interruzione del processo.



Quanto alle convenute costituite le pretese avanzate vanno accolte parzialmente, in particolare limitatamente alle sole voci aventi natura retributiva, come tali coperte dall' art 29 c 2 d.lgs 276/2003, per le seguenti ragioni.

1) DECADENZA

L' eccepita decadenza biennale ex art 29 c 2 dlgs 276/2003 va esclusa essendosi la Sezione da tempo adeguata all' orientamento della Cassazione sentenze nn. 7815/2022 + 29629/2019, pur fondato, sul piano strettamente giuridico, su una ricostruzione della decadenza non completamente in linea con caratteri e natura dell' istituto.

A fronte della peculiare struttura del rapporto di [REDACTED] con i propri appaltatori, costituita dalla "combinazione" di contratto quadro + singoli ordini per lotti di lavorazioni relativi via via nel tempo a del termine biennale di decadenza, la data di consegna delle singole navi all' armatore.

Tramite tale soluzione si evitava di snaturare l'istituto della decadenza, diretto alla certezza delle situazioni giuridiche, garantendo nel contempo la funzione della tutela ex art 29 c 2 tenuto conto della possibilità del lavoratore di avere percezione della cessazione dell' appalto.

Tale orientamento, pur convintamente sostenuto, è stato mutato a fronte di diversa posizione della Cassazione.

Ci si è adeguati alla valutazione della Cassazione che, sia rispetto alla specifica casistica [REDACTED] (sentenza 29629/2019), sia nella diversa fattispecie di spezzettamento di singoli identici appalti (sentenza 7815/2022), fa riferimento al rapporto di appalto unitariamente considerato.

In ossequio a tale valutazione come espressa nelle richiamate pronunce della SC va valorizzato il rapporto di appalto latamente inteso, da considerarsi unico a fronte di attività ininterrotta per gli stessi servizi affidata al medesimo appaltatore, a prescindere dunque finanche dal fatto che le prestazioni lavorative siano rese su diverse navi in successione e a prescindere altresì, portata l' impostazione, per coerenza, alle estreme conseguenze, dall' eventuale non continuità e/o cessazione ante biennio del singolo rapporto di lavoro .

Si prende atto, in altre parole, che secondo Cass. 7815/2022 il termine decadenziale decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto tra committente e appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma - che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo - il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente e immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto.

Dunque nel caso di specie, in adesione a tale orientamento, in linea, come detto, con Cass 29629/2019 specifica in materia di appalto [REDACTED], non essendo provata la cessazione ante biennio del rapporto contrattuale di appalto/subappalto come sopra inteso unitariamente, ed essendo la data di



cessazione dell' attività lavorativa da parte dei singoli ricorrenti in sé irrilevante (v. sentenza 537/2023 est Menegazzo), l'eccezione va rigettata.

2) PRESCRIZIONE

Quanto all' eccezione di prescrizione, va tenuto conto dell'orientamento prevalente in ambito nazionale, e altresì in Sezione, avallato da Cass. 26246/2022, secondo cui con l'entrata in vigore della L.92/12 l'ambito della tutela reale spettante ai dipendenti anche di imprese di medio- grandi dimensioni si è significativamente ridotto, da cui quella situazione di metus tale da giustificare la non decorrenza del termine prescrizionale di cui all'art. 2948 con. 4 c.c. in corso di rapporto.

Secondo la Cassazione ricade nel vecchio regime la sola prescrizione quinquennale già interamente maturata all' epoca dell' entrata in vigore della legge fornero.

Ciò in quanto la fattispecie (= non decorrenza in corso di rapporto) non va ricostruita quale sospensione, bensì con decorso del termine ex novo dalla cessazione del rapporto, per cui, quanto alle pretese al 18.7.2012 non interamente prescritte, il periodo antecedente a tale data finisce per essere in concreto completamente azzerato.

3) ART 1676 CC

La responsabilità delle convenute ai sensi della disposizione codicistica va esclusa.

Quanto a [REDACTED] la disposizione stessa non è in radice applicabile per carenza di appalto diretto, assente dunque già in astratto la sussistenza di un' esposizione debitoria su cui i ricorrenti possano rivalersi .

Quanto ad [REDACTED], dalla documentazione in atti si ricava l' originario mancato pagamento delle ultime fatture emesse da [REDACTED] per le lavorazioni svolte presso il cantiere di [REDACTED] relativamente alla costruzione navale C. 6278 da maggio a luglio 2021 (fatture 10/A, 11/A, 12/A) per un ammontare complessivo residuo di € 468.000,00.

Operando la ricostruzione del rapporto di appalto come unitario ex Cass nn. 7815/2022 + 29629/2019, in base alla *ratio* sottesa, ai soli fini della decadenza, la responsabilità ex art 1676 cc di Isolfin va dunque limitata al solo periodo dall' 1.6.2020 al 31.7.2021 relativo alla commessa C. 6278 cui si riferiscono le tre fatture non pagate.

Non essendovi prova che i ricorrenti abbiano lavorato su tale nave e comunque, soprattutto e in via assorbente, essendo pacifico che *medio tempore* per effetto di pronunce rese in analoghi contenziosi le somme delle tre fatture sono state interamente erose, e dunque allo stato attuale [REDACTED] non è piu' gravata da esposizione debitoria verso [REDACTED], i ricorsi sul punto vanno rigettati.

4) RESPONSABILITA' EX ART 29 COMMA 2

La prestazione dell' attività lavorativa in subappalto [REDACTED] in [REDACTED] presso la committente [REDACTED] è stata contestata dalle società convenute genericamente laddove [REDACTED]



stessa avrebbe potuto agevolmente smentire la dedotta adibizione a [REDACTED] producendo le autorizzazioni all' accesso al cantiere con i nominativi dei dipendenti [REDACTED] onde dimostrare che i ricorrenti non vi erano ricompresi.

La produzione avrebbe all' evidenza connotato di serietà e specificità la contestazione, e creato i presupposti per una verifica tramite istruttoria orale come chiesta in ricorso, che, in mancanza, è apparsa invece superflua.

Comprovano definitivamente la piena possibilità di [REDACTED] di svolgere contestazioni specifiche e puntuali in tali termini le dichiarazioni rese in data 12.10.2023 alla Curatrice del Fallimento [REDACTED] dall' ex amministratore unico [REDACTED], il quale ha riferito, non solo, che, come noto rispetto alla generalità degli appalti [REDACTED], i dipendenti [REDACTED] accedevano al luogo di lavoro con il badge della [REDACTED] e il badge era nominativo, ma anche, e soprattutto, che [REDACTED] stessa mese per mese richiedeva le buste paga e **controllava la corrispondenza delle presenze annotate dal capo cantiere [REDACTED] con le presenze rilevate dal badge**, il tutto secondo un sistema di verifica rigido e puntuale tale per cui se le buste paga non andavano bene (mancavano presenze) veniva **attivato un controllo incrociato**.

In tal senso le informazioni fornite dalla Curatrice del Fallimento [REDACTED] avv [REDACTED] su ordine di esibizione artt 210-213 cpc, inserite a pct, che confutano definitivamente la solita difesa di parte convenuta nei contenziosi in materia di nulla sapere sui dipendenti (quali e con che orario) adibiti alle varie lavorazioni presso i propri cantieri.

Posto il controllo rigido e puntuale come riferito alla Curatrice fallimentare dall' ex amministratore unico [REDACTED], vi è certezza di quanto da sempre presupposto ovvero che la conoscenza in merito in capo a [REDACTED] è invece piena e puntuale, da cui la possibilità di svolgere contestazioni puntuali e circostanziate, nel caso di specie assenti.

Ciò posto in punto adibizione, dal *quantum* dovuto ex art 29 comma 2 - condivise le valutazioni espresse sulle singole voci nel precedente dell' Ufficio sentenza 23.2.2022 est Menegazzo RG 737/2021 - vanno escluse, siccome non integranti trattamento retributivo in senso stretto, le voci Ear, ferie, festività e permessi.

Le altre voci spettano poiché:

- a) differenze tra 1° e 2° livello: in base alle mansioni svolte spettava a tutti e due i ricorrenti l' inquadramento al secondo livello fin dall' assunzione; la prima categoria è errata in quanto il lavoro di coibentatore è direttamente collegato al processo produttivo e chiaramente richiede delle seppur minime conoscenze professionali; invero la prima categoria è riservata dal Ccnl ai lavoratori che svolgono attività produttive semplici e non direttamente collegate al processo produttivo (inservienti e simili - v. 1ª categoria *Appartengono a questa categoria: - i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica; - i lavoratori che svolgono attività manuali semplici*



non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali; - inservienti e simili”); le mansioni di coibentatore svolte dai ricorrenti sono invece suscumbibile nella 2^ CATEGORIA in cui rientra espressamente quale figura assimilabile il montatore addetto a montaggi semplici a serie e anche su linea, e così definita “2ª categoria Appartengono a questa categoria: - i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare; - i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio. Lavoratori che conducono, alimentano, sorvegliano una o più macchine operatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate: - guida macchine attrezzate. Lavoratori che eseguono montaggi semplici a serie anche su linea: - montatore. Lavoratori che effettuano controlli semplici con strumenti preregolati e/o predisposti: - collaudatore. Lavoratori che, conducendo impianti, provvedono alla loro alimentazione e sorveglianza: - addetto conduzione impianti. Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di costruzione o di montaggio di attrezzature, di macchinario, di impianti, o loro parti, oppure eseguono attività ausiliarie nell’attrezzamento di macchinario o in operazioni similari: - allievo attrezzista. Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di manutenzione di macchinari o di impianti: - allievo manutentore. Lavoratori che eseguono saldature a punto e a rotella: - saldatore. Lavoratori che eseguono lavori a mano ripetitivi o semi ripetitivi per la formatura di anime e forme semplici: - formatore a mano; - animista a mano. Lavoratori che Lavoratori che eseguono a bordo di mezzi a conduzione semplice il trasporto di materiale provvedendo alle operazioni di carico e scarico: - conduttore mezzi di trasporto. Lavoratori che manovrano gru effettuando operazioni semplici per il sollevamento, il trasporto, il deposito di materiali, macchinario, ecc.; ovvero lavoratori che eseguono imbragaggi semplici di materiale ecc., guidandone il sollevamento, il trasporto, il deposito: - gruista; - imbragatore. Lavoratori che, seguendo istruzioni precise e dettagliate e secondo procedure prestabilite, svolgono, nell’ambito dei settori amministrativi, attività di servizio con compiti esecutivi semplici quali ad esempio: dattilografia-stenodattilografia, compiti semplici di ufficio; perforazione di schede meccanografiche; verifica di schede meccanografiche; linista telefonico: - custodi, fattorini, uscieri, lavoratori con compiti di vigilanza o di sorveglianza del patrimonio aziendale”;

- b) saldo tfr e 13^ spettano siccome voci strettamente retributive;
- c) l’ elemento perequativo di cui all’art. 48 del CCNL spetta essendo previsto per i lavoratori in forza al 1° gennaio che nell’anno precedente abbiano percepito “un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi previsti dal CCNL”, laddove i ricorrenti hanno percepito la retribuzione ordinaria ed un superminimo che è tuttavia previsto dal CCNL, essendo inserito nelle relative tabelle retributive in relazione ai lavoratori inquadrati al 1° livello del CCNL. In relazione al quantum, la norma contrattuale stabilisce un importo annuale quantificato in ragione della durata del rapporto di lavoro nell’anno precedente, e non è prevista una sua riduzione laddove il



rapporto cessi prima di giugno, mese in cui ordinariamente va corrisposto, stabilendo solo che in questo caso *“il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze”*.

Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

contrariis reiectis, definitivamente decidendo, così provvede:

- A. rigetta le eccezioni di decadenza e prescrizione nonché le domande ex art 1676 cc ;
- B. pone il pagamento in solido a carico di entrambe le convenute costituite ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003 di quanto preteso da ciascun ricorrente relativamente all' intero periodo rispettivamente azionato e come quantificato nel rispettivo conteggio riportato in parte motiva con esclusione delle voci Ear, ferie, festività e permessi;
- C. condanna le medesime convenute in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate, al netto di accessori di legge, in complessivi euro 4.500,00 con distrazione favore del difensore anticipatorio avv.to Emanuele Zanarello.

Così deciso in Venezia, 26.3.2024.

Il Giudice

